



COMUNE DI VERNATE

Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE

Erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Il Municipio di Vernate

Richiamati:

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili del 19 dicembre 2022;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021.

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2. Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo la richiesta viene mantenuta secondo la data di entrata per l'anno successivo.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamento energetico di un edificio esistente;
- b) consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
- d) installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico;
- e) batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici;



COMUNE DI VERNATE

Municipio

- f) abbonamenti trasporto pubblico;
- g) biciclette elettriche;
- h) autoveicoli elettrici;
- i) stazioni di ricarica per automobili elettriche;
- j) benzina alchilata;
- k) sistema di recupero dell'acqua piovana.

CAPITOLO II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 4 Condizioni generali e procedura

- 1 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.vernate.ch.
- 2 Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- 3 Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori e la notifica di fine lavori.
- 4 La somma di tutti gli incentivi ottenuti per le opere oggetto della richiesta non può superare il 40% dei costi totali di investimento per le stesse stabilito dalla legge cantonale sui sussidi. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi.

Art. 5 Risanamento energetico di edifici esistenti

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base, ritenuto un massimo pari a 1'000 CHF.
- 4 Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati", è concesso un ulteriore bonus pari a 400 CHF.
- 5 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro quattro mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.



COMUNE DI VERNATE

Municipio

Art 6. Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a 1'000 CHF per impianto.
- 4 In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al 50% del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di 500 CHF.
- 5 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro quattro mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 7. Impianti fotovoltaici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 30 kWp.
- 3 L'importo concesso ammonta al 50% del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di 1'000 CHF per impianto.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro quattro mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.

Art 8. Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.
- 3 La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinate deve essere tra i 2 e i 30 kWp.
- 4 L'importo concesso ammonta a 500 CHF + 250 CHF/kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di 1'000 CHF per impianto.
- 5 L'incentivo può essere cumulato con quello all'art. 7.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.



COMUNE DI VERNATE

Municipio

Art 9. Impianti solari termici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a 1'000 CHF per impianto.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro quattro mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 10. Certificazioni e consulenze

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire su un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
 - un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus);
 - un'etichetta energetica CECE;
 - una consulenza energetica "Bussola Energia";
 - una consulenza energetica "Calore rinnovabile".
- 2 Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
 - una certificazione provvisoria Minergie®;
 - un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE.
- 3 Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- 4 L'importo concesso ammonta al 50% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di CHF 200.-.
- 5 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

CAPITOLO III

Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art 11. Procedura generale

- 1 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.vernate.ch.
- 2 Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.



COMUNE DI VERNATE

Municipio

Art 12. Trasporto pubblico (privati)

- 1 Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti annuali:
 - Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti annuali;
 - Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento seven 25.
- 3 Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
- 4 L'importo concesso ammonta al 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) ritenuto un importo massimo di 250.- CHF per anno civile.
- 5 Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.
- 6 L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.
- 7 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate presentando copia dell'abbonamento durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art 13. Bici elettriche nuove

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo:
 - i domiciliati nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
 - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - la bicicletta elettrica deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
 - il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
 - al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.
- 3 L'importo concesso ammonta al 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di 400 CHF.
- 4 Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:
 - 1 bicicletta elettrica ogni 5 anni o per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
- 5 Il beneficiario non può rivendere il veicolo entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Vernate. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune, il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:
 - vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.



COMUNE DI VERNATE

Municipio

Art. 14 Autoveicoli elettrici

1 Possono beneficiare dell'incentivo:

- i domiciliati nel Comune a partire da 18 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

2 L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- l'automobile deve essere immatricolata con targhe ticinesi;
- il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.

3 L'importo concesso ammonta al 50% del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di 800 CHF per veicolo.

4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro 4 mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.

5 Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenersi personale e il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

6 Il beneficiario non può rivendere il veicolo entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Vernate. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

7 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione del veicolo, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing con la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo iniziale e della prima rata e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.

Art 15. Stazioni di ricarica per automobili elettriche

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano l'installazione di una stazione di ricarica domestica su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

2 L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di 200 CHF per impianto installato.

3 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro 4 mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.

4 La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.

5 La stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1.



COMUNE DI VERNATE

Municipio

Capitolo IV

Incentivi vari

Art 16. Benzina alchilata

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.
- ² L'importo concesso ammonta a 2.50 CHF/litro del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di 20 litri annui per nucleo familiare o per azienda.
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

Art 17. Nuovo sistema di recupero dell'acqua piovana

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono di sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti delle economie domestiche, industrie o artigiani su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Vernate, autorizzati dal Municipio tramite una licenza edilizia.
- ² L'importo concesso ammonta al 20% del costo dell'impianto, ritenuto un massimo pari a CHF 500.-
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro quattro mesi dal rilascio dell'abitabilità/agibilità da parte del Municipio.
- ⁴ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della licenza edilizia e del rilascio dell'abitabilità/agibilità, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Capitolo V

Disposizioni finali

Art 18. Versamento dei sussidi

- ¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
- ² È escluso il rimborso a contanti se non espressamente indicato.
- ³ Il Municipio di Vernate, per confutare i dati forniti dal richiedente nell'istanza, si riserva la facoltà di contattare, a dipendenza del caso, il rivenditore, il datore di lavoro o la direzione dell'istituto di formazione.

Art 19. Riscossione indebita

- ¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- ² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.



COMUNE DI VERNATE

Municipio

Art 20. Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art 21. Norma transitoria

Gli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici sono accordati, su richiesta specifica, anche per lavori eseguiti dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Questo se comprovati dalla necessaria documentazione attestante e richiesti secondo i termini prescritti.

Art 22. Entrata in vigore

¹ È adottata dal Municipio con RM no. 16 del 24 gennaio 2023 e viene pubblicata agli albi comunali dal 14 al 28 febbraio 2023.

² La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione agli albi comunali, riservato l'art. 208 LOC e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.

³ Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 213 LOC).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:



Il Segretario:

A. Vegezzi

M. Dotta

6992 Vernate, 10 febbraio 2025